

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 558 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 517 del 27/07/2021 (PR. 73/D.L.)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di **LESA** ditta **TANATAROV IRIK MARATOVICH** - **tipologia di concessione: AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENUTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) - **PONTILI GALLEGGIANTI, ZATTERE E GALLEGGIANTI IN GENERE** (art. 10 comma 1 lettera n), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)- **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE.** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-



melletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- il Sig. TANATAROV Irik Maratovich, nato in RUSSIA il 25.06.1963, residente a Lesa (NO), Via al Campeggio n. 44, c.f. TNT RKI 63H25 Z154B, era titolare di Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 21.11.2011, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di LESA, foglio 13 mappale 779, ad uso *“aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro - pontile galleggiante, zattere e galleggianti in genere”*; -----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2019; -----

- che in data 27.06.2019, (Prot. n. 4696), il Sig. TANATAROV Irik Maratovich, ha presentato istanza di rinnovo, concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come i beni già oggetto della concessione scaduta; -----

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. *«la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservan-*



do l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009

nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto “Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205”, ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è

garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---

3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 608 del 17.07.2019 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge dell'istanza di rinnovo; -----

- visto il parere favorevole ai fini idraulici della Regione Piemonte – Settore Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania, giusta determinazione n. 2916/A1817B/2020 in data 03.11.2020; -----

- richiamata la determinazione n. 29 del 29.06.2011 del Responsabile dell'Ufficio Associato Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale si è espresso parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione per il manufatto in oggetto; -----

- visto il parere favorevole espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca in data 03.11.2020, prot. 127/20; -----

- richiamata la determinazione n. 190 del 28.04.2021, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore del Sig. Tanatarov Irik Maratovich; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----



- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., al Sig.: -----

TANATAROV IRIK MARATOVICH, nato in RUSSIA il 25.06.1963, residente a Lesa (NO), Via al Campeggio n. 44, c.f. TNT RKI 63H25 Z154B, di: -----

occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel **Comune di Lesa (NO)** ed identificate al **Foglio 13 mappale 779** per complessivi **mq. 71,75**, di cui mq. 14,14 riconducibili alla tipologia *"Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro"* (art. 10 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), e mq. 57,61, riconducibili alla tipologia *"Pontile galleggiante, zattere e galleggianti in genere"* (art. 10 comma 1 lettera n) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), sigla L62, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dall'1.01.2020 al 31.12.2028** (durata

anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----
per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e pre-
scrizioni di seguito indicate.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,
la concessione scadrà il **31 dicembre 2028**. -----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2020 è
stato determinato in € **1.948,42**, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R
del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato versato dal Concessionario in data
06.03.2020 per € 1.425,39 ed in data 16.07.2021 per € 523,03; -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento Regionale n° 13/R del 28.07.2009 (rivalutati an-
nualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le
modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento
del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque
versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di
mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite ver-
samento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale
e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Con-
cessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del
bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---



Art. 3 – Si da atto che la “garanzia” di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 02/2008 e s.m.i., è stata versata il 11.08.2011 per € 1.294,98 ed in data 16.07.2021 per € 653,44, in favore di questa Unione. -----

Art. 4 – L’area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessionario, ai sensi della precedente concessione demaniale; -----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il Concessionario si impegna all’osservanza delle seguenti condizioni:** -----

a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;*-----

b) *il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);*-----

c) *restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino co-*

stituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----

d) i pontili dovranno essere segnalati, nella parte perimetrale, conformemente al Regolamento "disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002: i pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100 (art. 1, comma 12); -----

e) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso o dagli eventi atmosferici; i manufatti dovranno essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno anche in caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----

Il Concessionario rimane in oltre obbligato al rispetto delle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che



possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----



- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----



L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.

Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesina li, 27/07/2021

Il Responsabile del servizio

Geom. Renato MELONE




Il sottoscritto Giovannetti Antonio, nato a Premosello (VB) il 20.10.1953, residente a Stresa (VB), Via Boggiani 1 (c.f. GVN NNN 53R20 H037B), in rappresentanza del Sig. Tanatarov Irik Maratovich giusta



delega in data 16.07.2021 Prot. 5695, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di sub-concessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

..... li, 22/07/2021



Provinciale di Novara
Ufficio di Arona

Registrato a Borghomanero-Sportello di Arona 5/2/21 888 Mod. 3
 Imposta quarta con affestazione di versamento effettuato
 in data 16/7/21 presso BCBPM a STRESA
 per € 351,00 Stacatura in quatermo



Carmelina Elena ZARBAGALLO *
 * firma su delega della Direzione Provinciale
 Sabrina Beltramo



PLANIMETRIA 1:200

OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI

Comune di Lesa Fg 13 mappale 793

Scivolo alaggio natanti in c/s PDC 07/19 del 11/07/2019 sup. 11.20 mq

Pontili galleggianti PDC 210/20 del 19/08/2010 e successive varianti sup. 28.13 mq

Lago Maggiore

Pontili galleggianti PDC 210/20 del 19/08/2010 e successive varianti sup. 32.42 mq

Sommario sup. 71.75 mq





FOTO AREA 1:200



ESTRATTO MAPPA 1:1000



SOLCIO DI LESA
 PROPRIETA'
 TANATAROVA Olga - TANATAROV Irik Maratovich

PROVINCIA DI NOVARA
 COMUNE DI LESA

OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI
OPERE A LAGO
ABITAZIONE IN VIA AL CAMPEGGIO
SOLCIO DI LESA (NO)

PLANIMETRIA OCCUPAZIONI DEMANIO	ELABORATO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA IN OGGETTO	1
ESTRATTO MAPPA	
SCALA 1:200/1000	

Il progettista: Dott. Ing. Stefano Pagani GHFFFA - C.so Risorgimento n°9	Il committente:	DATA	N. REV.	MODIFICA
		06/10/2020		EMISSIONE

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 558/A DEL 27/07/2021

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO

